

Causa C-283/24 [Barouk] ⁱ**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

23 aprile 2024

Giudice del rinvio:

Dioikitiko Dikastirio Diethnous Prostasias

Data della decisione di rinvio:

29 marzo 2024

Ricorrente:

B. F.

Resistente:Kypriaki Dimokratia meso proistamenou tis Ypiresias Asylou
(Repubblica di Cipro tramite il Capo del Servizio per l'asilo)**Oggetto del procedimento principale**

Ricorso con cui il ricorrente nel procedimento principale impugna la decisione del Servizio per l'asilo del 7 febbraio 2022 che respinge la sua domanda di protezione internazionale e la decisione di rimpatrio adottata nell'ambito del medesimo procedimento, la cui esecuzione è tuttavia sospesa in attesa dell'esito del ricorso dinanzi al giudice del rinvio.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione dell'articolo 46, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2013/32/UE alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in combinato disposto con gli obblighi di valutazione individuale (articolo 4, paragrafo 3, lettera c, della direttiva 2011/95/UE), di cooperazione (articolo 4,

ⁱ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

paragrafo 1, di detta direttiva) e di leale cooperazione (articolo 4, paragrafo 3, TUE) - Articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 46, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2013/32/UE, interpretato alla luce dell'articolo 47 della Carta e in combinato disposto con l'obbligo di valutazione individuale di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), con l'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/95/UE e con l'obbligo di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE, debba essere interpretato nel senso che, in assenza di un'espressa disposizione nazionale che preveda il potere del giudice nazionale, ai sensi dell'articolo 46, di sottoporre il ricorrente a visite mediche, tale giudice possa trarre il diritto di emettere un'ordinanza per sottoporre il ricorrente a visite mediche direttamente da detta disposizione, qualora ciò sia ritenuto necessario per un esame completo ed ex nunc di una domanda di protezione internazionale.

2) Se l'articolo 46, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2013/32/UE, interpretato alla luce dell'articolo 47 della Carta e in combinato disposto con l'obbligo di valutazione individuale di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), con l'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/95/UE e con l'obbligo di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del TUE, debba essere interpretato nel senso che, in assenza di un'espressa disposizione nazionale che preveda il potere del giudice nazionale, ai sensi dell'articolo 46, di sottoporre il ricorrente a visite mediche e, per estensione, in assenza di un'espressa disposizione di legge relativa a un meccanismo di rinvio quanto alle visite mediche di cui il giudice nazionale disponga direttamente dal medesimo articolo, il giudice abbia il potere di adire l'autorità accertante (che è sempre una parte del procedimento dinanzi ad esso) affinché questa possa, per analogia, attivare il meccanismo di cui all'articolo 18 della direttiva 2013/32/UE fornendo al giudice nazionale l'esito della visita medica del ricorrente.

3) Se l'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE, interpretato alla luce dell'articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che le modalità di svolgimento di un esame completo ed ex nunc di una domanda di protezione internazionale sono lasciate all'autonomia procedurale degli Stati membri. In caso di risposta affermativa, se l'articolo 46, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2013/32/UE, interpretato alla luce dell'articolo 47 della Carta e in combinato disposto con l'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/95/UE e con l'obbligo di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE, debba essere interpretato nel senso che, in assenza di un'espressa disposizione nazionale che preveda il potere del giudice nazionale di sottoporre il ricorrente a visite mediche e, per estensione, in assenza di un'espressa disposizione di legge relativa a un meccanismo di rinvio a visite mediche di cui disponga il giudice nazionale, il giudice abbia il potere di adire l'autorità accertante (che è sempre una parte del procedimento dinanzi ad esso) affinché

questa possa, per analogia, attivare il meccanismo di cui all'articolo 18 della direttiva 2013/32/UE fornendo al giudice nazionale l'esito della visita medica del ricorrente, quando quest'ultimo ritiene che le misure nazionali non soddisfino il principio di efficacia.

4. Se l'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che, nei casi in cui sia accertata la mancanza di meccanismi adeguati per effettuare l'esame individuale, completo ed ex nunc previsto dall'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE, le garanzie previste da tali articoli sono soddisfatte laddove il giudice nazionale è competente ad annullare la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale.

Disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione e giurisprudenza della Corte di giustizia

Trattato sull'Unione europea (in prosieguo: il «TUE»): artt. 4, paragrafo 3, e 19, paragrafo 3, lett. b).

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: il «TFUE»): articoli 78 e 267.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»): articoli 18 e 47.

Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60): articoli 18 e 46 paragrafi 1 e 3.

Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9): articolo 4, paragrafi 1 e 3, lettera c)

Sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 dicembre 1974, Van Duyn/Home Office, C-41/74, EU:C:1974:133; del 19 gennaio 1982, Becker, C-8/81, EU:C:1982:7; del 22 giugno 1989, Fratelli Constanzo/Comune di Milano, C-103/88, EU:C:1989:256; del 26 luglio 2017, Sacko, C-348/16, EU:C:2017:591; del 25 gennaio 2018, F, C-473/16, EU:C:2018:36; del 25 luglio 2018, Alheto, C-585/16, EU:C:2018:584; del 29 luglio 2019, Torubarov, C-556/17, EU:C:2019:626; del 19 marzo 2020, PG, C-406/18, EU:C:2020:216; e del 29 giugno 2023, International Protection Appeals Tribunal e a. (Attentato in Pakistan), C-756/21, EU:C:2023:523.

Disposizioni pertinenti del diritto nazionale

«O peri Dikastirion Nomos tou 1960» (La legge sulle corti di giustizia del 1960), come emendata a più riprese, ove l'ultima modifica pertinente applicabile è la seconda di quelle apportate nel 2023: articolo 34A.

«O peri Prodikastikis Parapompis sto Dikastirio ton Evropaikon Koinotiton Diadikastikos Kanonismos (1/2008)» (Regolamento di procedura sui rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1/2008): articoli 3 e 5.

«O peri tis Idrysis kai Leitourgias Dioikitikou Dikastiriou Diethnous Prostasias Nomos tou 2018» (La legge del 2018 sull'istituzione e il funzionamento del Tribunale amministrativo per la protezione internazionale), come modificata a più riprese, ove l'ultima modifica pertinente applicabile è la seconda apportata nel 2023: articolo 11.

«O peri Profygon Nomos tou 2000» (La legge sui rifugiati del 2000), come modificata a più riprese, ove l'ultima modifica pertinente applicabile è quella del 2023: articoli 15 (esame medico e psicologico del ricorrente), 16 (recepimento dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/95) e 18, paragrafo 3, lettera c) (valutazione della domanda di protezione internazionale su base individuale).

«Oi peri tis Leitourgias Dioikitikou Dikastiriou Diethnous Prostasias Diadikastikoi Kanonismoi tou 2019 (3/2019)» (Regolamento di procedura sul funzionamento del Tribunale amministrativo per la protezione internazionale del 2019 (3/2019): articoli 7 e 10.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Il ricorrente nel procedimento principale proviene dal Libano ed è in possesso di un passaporto di tale Paese. È entrato illegalmente nel territorio di Cipro attraverso le aree non controllate dal governo. Il 4 settembre 2018 ha presentato domanda di protezione internazionale. Per quanto riguarda i motivi per cui ha lasciato il suo Paese d'origine, il ricorrente ha menzionato sinteticamente quanto segue nella propria domanda: «motivi politici - minaccia - pericolo». Il 5 e il 26 agosto e il 9 settembre 2020 sono state condotte audizioni successive con un funzionario dell'attuale Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) con l'assistenza di un interprete.
- 2 Nel corso di dette audizioni, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino libanese, cristiano maronita e sostenitore del partito Kataeb, nel cui ramo militare è entrato da giovane in qualità di «musicista militare». Ha lasciato il suo Paese vent'anni fa. Il ricorrente ha dichiarato di essere sposato e che la moglie proviene da un paese terzo, dove risiede con loro figlio. Ha contatti solo con la madre, poiché sostiene che gli altri parenti sono sostenitori del regime e lo spiano. Si è spostato tra molti Paesi perché in Libano, da quando ha lasciato il servizio militare, ha

costantemente affrontato accuse infondate, tra cui quelle di simpatizzare per il Califfato islamico (ISIS) o di fare la spia per Israele, che comportano la pena di morte. A causa delle sue convinzioni e della sua riluttanza a collaborare con le autorità del regime, è diventato un bersaglio dei servizi segreti del suo Paese, ma anche di quelli della Siria, nonché di varie organizzazioni militari e terroristiche. Ha anche descritto, sebbene in modo piuttosto confuso e non particolarmente plausibile secondo il giudice del rinvio, episodi di rapimento e tentato omicidio, e ha affermato di essere stato sottoposto a tortura dalle autorità libanesi e siriane.

- 3 Il 25 gennaio 2022, un funzionario ha presentato una relazione-raccomandazione al capo del servizio per l'asilo in cui proponeva il rigetto della domanda di asilo. La relazione è stata approvata dal capo del servizio il 7 febbraio 2022. In particolare, il servizio per l'asilo, nel valutare le informazioni fornite dal ricorrente nel presente procedimento, ha distinto tre affermazioni sostanziali, la prima delle quali, relativa alla sua identità, ad altri dati personali e al Paese di origine, è stata accolta, poiché le informazioni pertinenti sono state fornite in modo dettagliato, senza lacune o contraddizioni e confermate da fonti esterne. Per contro, la seconda affermazione, relativa a problemi con le autorità libanesi, è stata respinta, in quanto il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di un problema reale. Il ricorrente è stato formalmente esonerato dal servizio militare previo pagamento della relativa ammenda. Del pari, è stata respinta anche la terza affermazione, indissolubilmente legata alla seconda, secondo la quale sarebbe stato sottoposto a tortura da parte delle autorità pubbliche e militari libanesi e siriani. È stato riscontrato che, nelle pertinenti dichiarazioni del ricorrente, non vi sono elementi che facciano pensare a un'effettiva esperienza personale in tal senso. Di conseguenza, il servizio per l'asilo ha ritenuto che non vi fosse un ragionevole timore di persecuzione o un rischio di subire un danno grave nel caso in cui il ricorrente tornasse nel suo Paese d'origine e che, pertanto, il suo inserimento nel regime di protezione internazionale non fosse giustificato.
- 4 La decisione di diniego è stata notificata al ricorrente il 31 marzo 2022. Il 12 aprile 2022, il ricorrente ha impugnato la decisione di diniego dinanzi al Dioikitiko Dikastirio Diethnous Prostasias (Tribunale amministrativo per la protezione internazionale; di seguito: il «DDDP o giudice del rinvio»). In precedenza, l'11 aprile 2022, aveva presentato domanda di gratuito patrocinio, respinta il 7 dicembre 2022. Nell'ambito del procedimento legale, il ricorrente compare personalmente, senza l'assistenza di un avvocato.
- 5 Il 16 ottobre 2023, il DDDP ha invitato le parti a presentare le loro osservazioni sulla sua intenzione di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. La Repubblica di Cipro attraverso il capo del servizio per l'asilo (di seguito: la «resistente») ha presentato osservazioni scritte sostenendo che non vi è motivo di sottoporre una domanda di pronuncia pregiudiziale in questo caso, poiché l'interpretazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione è chiara e, nel caso in cui il DDDP ritenga che erroneamente il ricorrente non sia stato sottoposto a una visita medica, può

annullare la decisione impugnata. Il ricorrente non ha presentato osservazioni scritte.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 6 Secondo il giudice del rinvio, il ricorrente, comparso personalmente e senza l'assistenza di un avvocato, afferma, in molti casi in modo incomprensibile, di essere stato perseguitato per vent'anni a causa delle sue convinzioni. Sostiene che, a seguito della guerra civile, il Libano è diventato un Paese controllato da un'organizzazione terroristica. Sostiene che la decisione del servizio per l'asilo è errata e la attribuisce a una mancanza di conoscenza da parte della resistente o all'influenza dei suoi avversari politici. Egli sottolinea che la presenza di un interprete di lingua araba gli ha fatto temere fughe di notizie, che lo hanno indotto a trattenere informazioni di natura sensibile.
- 7 La resistente ha richiamato le sue conclusioni sulla credibilità del ricorrente, sottolineando i punti che aveva valutato come contraddittori, incoerenti o generici e ribadendo la sua valutazione che il ricorrente non correrebbe un rischio di persecuzione o di danno grave nel caso in cui tornasse nel suo Paese d'origine.
- 8 Per quanto riguarda l'intenzione del giudice del rinvio di adire la Corte di giustizia in merito alla sua facoltà di sottoporre il ricorrente a una visita medica o di obbligare l'autorità amministrativa competente a far effettuare tale perizia medica, la resistente sostiene che non sono soddisfatte le condizioni per un rinvio pregiudiziale. Sostiene, tra l'altro, che il giudice del rinvio può essere guidato sulle questioni pertinenti da recenti decisioni dell'Anotato Dikastirio tis Kypriakis Dimokratias (Corte suprema nazionale della Repubblica di Cipro) e che il riferimento agli esami medici è una questione di competenza dell'amministrazione, in quanto è menzionato nel capo II della direttiva 2013/32, che è attinente alla prima fase dell'esame di una domanda di protezione internazionale.
- 9 Per quanto riguarda il merito delle relative questioni, la resistente sostiene che l'invio di un ricorrente per una visita medica rientra nel potere discrezionale del servizio per l'asilo (v. articolo 15 della legge sui rifugiati). Inoltre, spetta agli Stati membri controllare l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, come risulta dalla sentenza del 25 luglio 2018, Alheto, C-585/16, EU:C:2018:584. La resistente fa inoltre riferimento alla sentenza del 29 giugno 2023, International Protection Appeals Tribunal e a. (Attentato in Pakistan), C-756/21, EU:C:2023:523, punti da 28 a 94, ritenendo che da tale sentenza emerga che l'autorità accertante ha il potere di condurre un esame peritale della salute mentale del ricorrente. Infine, facendo riferimento alla sentenza del 4 ottobre 2018, Ahmedbekova, C-652/16, EU:C:2018:801 (punti da 92 a 96), sostiene che, se il DDDP non è in grado di effettuare una valutazione ex nunc e completa dei fatti e delle questioni giuridiche, la legislazione nazionale fornisce le garanzie necessarie a tal fine all'articolo 11, punto 6, della legge sull'istituzione e il

funzionamento del Tribunale amministrativo per la protezione internazionale, ossia la possibilità per il DDDP di ordinare a un'autorità amministrativa di rispondere su una questione specifica.

- 10 Il ricorrente, pur avendone la possibilità, non ha presentato alcuna osservazione sull'intenzione del DDDP di sottoporre questioni pregiudiziali alla CGUE.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 11 Secondo la legislazione nazionale, l'esame delle domande di protezione internazionale avviene in due fasi, la prima davanti a un'autorità amministrativa e la seconda davanti a un'autorità giudiziaria. Il servizio per l'asilo che fa capo al Ministero dell'Interno (articolo 2 della legge sui rifugiati) è l'«autorità accertante», ai sensi dell'articolo 2, lettera f, della direttiva 2013/32. Il DDDP è il «giudice di primo grado», ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva, chiamato, in virtù di tale disposizione e dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge sull'istituzione e il funzionamento del DDDP, a esaminare integralmente ed ex nunc le questioni di fatto e di diritto della causa e a decidere, in ultima istanza, se confermare o annullare, in tutto o in parte, la decisione dell'amministrazione di cui trattasi.
- 12 L'obbligo di effettuare una valutazione individuale delle domande di protezione internazionale, tenendo conto della situazione personale del ricorrente, è espressamente previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2011/95 ed è confermato da giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia (v., ad esempio, la sentenza del 19 marzo 2020, PG, C-406/18, EU:C:2020:216, punto 29). A questo proposito, le affermazioni del ricorrente nel procedimento principale, sia durante il procedimento amministrativo sia durante il procedimento giudiziario, sono caratterizzate da una mancanza di coerenza e plausibilità. Tuttavia, l'autorità amministrativa non ha effettuato esami psicologici o altri esami medici in relazione al suo stato di salute mentale e fisica, con particolare riguardo a indicazioni che suggeriscano persecuzioni passate o gravi danni o sintomi e segni di tortura o altri gravi atti di violenza fisica o psicologica. È pertanto necessario effettuare una visita medica ed una diagnosi medico-scientifica per stabilire se la marcata incoerenza e la mancanza di plausibilità in questione siano basate su un qualche fattore medico.
- 13 La legge nazionale (articolo 15 della legge sui rifugiati) prevede esplicitamente la competenza dell'amministrazione a indirizzare il ricorrente a un medico e/o a uno psicologo. Non esiste invece una disposizione simile per quanto riguarda il DDDP, che può semplicemente «ordinare a un'autorità amministrativa di rispondere a una domanda relativa alla questione controversa entro un termine fissato dal tribunale» (Legge sull'istituzione e il funzionamento del Tribunale amministrativo per la protezione internazionale, articolo 11, comma 6). La resistente si basa anche su due recenti sentenze della Corte Suprema della Repubblica di Cipro, pronunciate su istanza del Procuratore Generale della

Repubblica per l'emissione di un mandato privilegiato di certiorari, ossia un'istanza contro una decisione di un tribunale di grado inferiore asseritamente adottata per eccesso o difetto di competenza o per errore manifesto di diritto (sentenza nella causa relativa all'istanza del Procuratore Generale della Repubblica per l'emissione di un Mandato Privilegiato di tipo certiorari concernente l'ordinanza del Tribunale amministrativo per la protezione internazionale del 10.2.2023, emessa nell'ambito del ricorso n. 7386/22, Istanza civile n. 31/2023 del 7.4.2023/ e la sentenza nella causa relativa alla richiesta del Procuratore Generale della Repubblica per l'emissione di un Mandato Privilegiato di tipo Certiorari, concernente la decisione del Tribunale amministrativo per la protezione internazionale del 10.2.2023, appello n. 30/2023, del 15.5.2023). In tali decisioni, la Corte Suprema ha affermato che il DDDP ha agito al di fuori dei suoi poteri e della sua giurisdizione ordinando di sottoporre la ricorrente agli esami medici. Tuttavia, il giudice del rinvio osserva che, nei casi sopra citati, la questione della sua competenza a ordinare una perizia e una diagnosi medica non è stata esaminata anche alla luce dell'articolo 11, comma 3, della legge sull'istituzione e il funzionamento del Tribunale amministrativo per la protezione internazionale, che fa riferimento all'esame completo ed ex nunc che il DDDP deve effettuare sul rigetto dell'atto impugnato.

- 14 Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, gli Stati membri «sono tenuti, in forza dell'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, ad adattare la loro normativa nazionale in modo tale che il trattamento dei ricorsi in questione preveda un esame, da parte del giudice, di tutti gli elementi di fatto e di diritto che gli consentano di procedere a una valutazione aggiornata del caso di specie» (sentenza del 25 luglio 2018, Alheto, C-585/16, EU:C:2018:584, punto 110). È stato inoltre dichiarato che il suddetto articolo 46, paragrafo 3, che prevede il requisito dell'esame completo ed ex nunc, è una norma di diritto dell'Unione che sviluppa effetti diretti (sentenza del 29 luglio 2019, Torubarov, C-556/17, EU:C:2019:626, punto 73). Il giudice del rinvio dubita di essere in grado di effettuare tale verifica se non ha il potere di sottoporre il ricorrente a visite mediche, le cui utilità è stata riconosciuta anche dalla Corte di giustizia [sentenze del 19 marzo 2020, PG, C-406/18, EU:C:2020:216, punto 31, e del 29 giugno 2023, International Protection Appeals Tribunal e a. (Attentato in Pakistan), C-756/21, EU:C:2023:523, punto 60]. La Corte ha ritenuto che possa essere «utile disporre altre misure istruttorie, in particolare la visita medica menzionata all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2013/32» (sentenza del 19 marzo 2020, PG, C-406/18, EU:C:2020:216, punto 31). Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia non risulta chiaro se tale competenza possa derivare direttamente dall'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 o se il suo riconoscimento sia lasciato all'autonomia procedurale degli Stati membri.
- 15 In conclusione, il giudice del rinvio ritiene opportuno effettuare una perizia medica del ricorrente per essere in grado di svolgere un esame individualizzato, completo e aggiornato della domanda di protezione internazionale, tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti. Poiché nel diritto nazionale non esiste una disposizione espressa che gli conferisce il potere di autorizzare visite

mediche, il giudice del rinvio chiede se, sulla base dell'effetto diretto dell'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, sia possibile riconoscere un tale potere (prima questione pregiudiziale) o un potere di ordinare all'autorità accertante di effettuare tali visite se lo ritiene necessario (seconda questione pregiudiziale).

- 16 In relazione agli strumenti previsti dalla legislazione nazionale per accertare i sintomi o gli indizi di cui all'articolo 15 della legge sui rifugiati, la Corte Suprema della Repubblica di Cipro ha affermato che il giudice del rinvio non è competente a ordinare all'autorità accertante di effettuare un esame medico o psicologico specifico su un ricorrente che ne ha fatto richiesta. Tuttavia, il giudice del rinvio si chiede se la possibilità di interrogare l'autorità amministrativa in merito alla mancata sottoposizione del ricorrente a esami medici gli consenta di condurre un «esame esaustivo e aggiornato delle esigenze di protezione internazionale del ricorrente». Naturalmente, il giudice del rinvio può ottenere dall'autorità accertante informazioni utili sui motivi per cui una visita medica non è stata ritenuta appropriata o necessaria. Tuttavia, nel caso in cui la decisione del giudice del rinvio differisca da quella dell'amministrazione, il giudice non disporrà d'ufficio di alcuno strumento per avere una visione d'insieme dello stato di salute aggiornato del ricorrente e per ordinare l'esecuzione dell'esame dei segni e/o sintomi di cui all'articolo 15 della legge sui rifugiati, che l'amministrazione ha ommesso di effettuare.
- 17 Inoltre, secondo il giudice del rinvio, sebbene ai richiedenti protezione internazionale sia concessa la possibilità di presentare esami medici, non si può presumere che siano a conoscenza di quali documenti siano rilevanti per l'esame della loro domanda, soprattutto nel caso in questione in cui il ricorrente non è rappresentato da un avvocato. Se, pertanto, si ritiene che i mezzi a sua disposizione per effettuare il controllo di cui all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva siano lasciati all'autonomia procedurale degli Stati membri, si pone la questione se il giudice del rinvio possa effettivamente adempiere al suo obbligo di effettuare un esame completo ed ex nunc della domanda di protezione internazionale in virtù del suo potere di rivolgere domande all'autorità accertante. Ritiene che ciò renderebbe eccessivamente difficile per il richiedente l'esercizio del diritto a una valutazione individuale del suo caso. Chiede pertanto di chiarire se possa imporre all'autorità amministrativa di effettuare una perizia medica qualora ritenga che le misure nazionali non soddisfino i requisiti del principio di effettività (terza questione pregiudiziale).
- 18 Se non viene riconosciuta la competenza dell'autorità giudiziaria richiedente a ordinare di sottoporre il ricorrente protezione internazionale a esami medici o a obbligare l'autorità amministrativa a effettuare tali esami, tale autorità giudiziaria sarà chiamata ad annullare la decisione di rigetto controversa, non potendo effettuare un esame completo ed ex nunc. Non è quindi impossibile annullare una decisione amministrativa altrimenti corretta, con conseguente riesame della domanda di protezione internazionale. Una procedura di questo tipo non sembra compatibile con il principio dell'esame rapido delle domande o con l'economia del sistema di asilo. È pertanto del tutto dubbio che siano soddisfatti i requisiti di cui

all'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 e all'articolo 47 della Carta (quarta questione pregiudiziale).

- 19 Alla luce di tutto ciò, il giudice del rinvio ritiene necessario sottoporre le questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia.

DOCUMENTO DI LAVORO